

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI E PER LA
DETERMINAZIONE DEI COMPENSI INERENTI L'ATTIVITÀ DI
RAPPRESENTANZA, DIFESA E CONSULENZA LEGALE SVOLTA
NELL'INTERESSE DEL C.O.N.I. E DELLA CONI SERVIZI S.P.A.**

CONI Servizi SpA, con sede legale in Roma, Largo Lauro De Bosis n. 15, Codice Fiscale 07207761003 (di seguito, "Società"), per le proprie esigenze di assistenza, consulenza e patrocinio legale nonché, in forza del contratto di servizio vigente, per quelle del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), può rivolgersi a Professionisti, singoli o associati, anche esterni alla Società, al fine di fronteggiare esigenze che non possono essere sostenute con personale dipendente.

La Società, al fine di ottenere maggiori garanzie difensive ed a tutela degli interessi dell'Ente e della Società, si rivolge ad avvocati di comprovata competenza ed esperienza curriculare, con profili altamente specializzati, in considerazione del principio di accesso alla professione.

I professionisti singoli/associati, vengono individuati tra coloro che:

- sono iscritti, al momento di presentazione della domanda, da almeno cinque anni in Albo dell'Ordine degli Avvocati (o equivalente per professionisti provenienti da altri Paesi europei);
- sono titolari, o dichiararsi disponibili a dotarsi, di valida ed efficace Polizza di "responsabilità professionale" con massimale non inferiore ad euro trecentocinquantamila (€ 350.000,00) e comunque adeguata al valore della controversia affidata. Il presente requisito dovrà in ogni caso essere posseduto al momento dell'eventuale conferimento e accettazione dell'incarico e mantenuto per tutta la durata dello stesso;
- di essere dotato di sistema informatico così come previsto dalla normativa in materia di processo civile telematico;

e che non sono sottoposti:

- a procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della Legge n. 575/1965;
- a sentenze di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e insussistenza di sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall'art. 45, par. 1, direttiva CE 2004/18.

Nel caso in cui l'avvocato faccia parte di un'associazione professionale o di uno studio associato, l'incarico sarà conferito al singolo professionista, indipendentemente dalla gestione contabile del rapporto.

DETERMINAZIONE DEI COMPENSI NEI GIUDIZI CIVILI, AMMINISTRATIVI E TRIBUTARI, DI MERITO E DI LEGITTIMITÀ

I Professionisti, incaricati della rappresentanza, difesa e consulenza legale, nonché di ogni altra attività professionale connessa, hanno diritto ad un compenso per singolo incarico conferito, da determinarsi con esclusivo riferimento al valore dell'affare. Questo viene individuato non in base alla domanda giudiziale, ma avendo riguardo al valore effettivo dello stesso o della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile od alla legislazione speciale, secondo i criteri di seguito indicati.

La quantificazione del compenso viene concordata fra le parti al momento del conferimento dell'incarico di regola, salvo diverso accordo, sulla base dei parametri contenuti nelle tabelle allegate al presente Regolamento.

L'accettazione del compenso offerto dalla Società va manifestata formalmente dal Professionista, congiuntamente all'accettazione del mandato, con dichiarazione da rendere nell'apposito atto di conferimento dell'incarico.

Nei giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale, di lavoro, di previdenza, per convalida locatizia, di istruzione preventiva, cautelari, innanzi alla Corte dei Conti, alla Corte d'Appello, alla Corte di Cassazione ed alle Giurisdizioni Superiori, alla Corte Costituzionale, alla Corte Europea, alla Corte di Giustizia Europea, per le procedure esecutive presso terzi nonché innanzi al T.A.R., al Consiglio di Stato, alla Commissione Tributaria Provinciale, alla Commissione Tributaria Regionale e di arbitrato, il compenso complessivo per l'insieme delle fasi del giudizio, è calcolato in ragione dei parametri generali (valori minimi) di cui al D.M. n. 55/14, con ulteriore diminuzione del 50% per la fase istruttoria, così come riportati nella Tabella allegata (All. A).

Resta invariato rispetto ai parametri generali del Decreto ministeriale n. 55/14:

- Giudice di Pace;
- Atto di precetto;
- Procedimenti di volontaria giurisdizione;
- Procedimenti monitori;
- Procedure esecutive mobiliari;
- Procedure esecutive immobiliari;
- Iscrizione ipotecaria e affari tavolari.

Per la liquidazione dei compensi per le controversie di valore superiore ad € 520.000,00, si applica un incremento pari al 15%, sui valori minimi già ridotti così come previsto nella tabella all. A, del compenso stabilito per le cause di valore da € 260.000,01 a € 520.000,00 e così progressivamente agli scaglioni successivi si applica un incremento pari al 15% del compenso previsto nella tabella allegata (All. A) per le cause di valore del precedente scaglione.

Il compenso relativo alle controversie di valore indeterminato e/o indeterminabile è calcolato applicando lo scaglione della complessità bassa in ragione dei parametri generali (valori minimi) di cui al D.M. n. 55/14, con ulteriore diminuzione del 50% per la fase istruttoria, così come riportati nella Tabella allegata (All. A).

Per la liquidazione dei compensi relativi all'assistenza nei procedimenti di mediazione si applicano i parametri previsti dalle tabelle allegate al presente Regolamento.

Il rimborso delle spese forfettarie è stabilito in misura pari al 15% del compenso pattuito.

L'eventuale rimborso delle spese vive sostenute e/o anticipate per conto della Società e/o dell'Ente dal Professionista, ivi comprese quelle di trasferta - che non costituiscono base imponibile - sarà effettuato unicamente previa esibizione della documentazione giustificativa allegata alla richiesta di pagamento.

Quando in una causa il Professionista assiste più soggetti e la prestazione professionale non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso unico verrà concordato dalle parti in deroga, e comunque per un importo inferiore, ai valori minimi previsti dalla tabella A.

Quando in una causa il Professionista assiste sia il C.O.N.I. sia la CONI Servizi SpA e la prestazione comporta invece l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso unico verrà calcolato sempre con riferimento ai parametri previsti dalla Tabelle allegate, con un aumento del 20%.

Al Professionista verrà corrisposto di regola, nel corso di svolgimento dell'incarico conferito, il pagamento del 50% del corrispettivo concordato in considerazione dell'attività svolta e, all'esito del procedimento giudiziale, il pagamento della restante somma.

Il Professionista, dovrà redigere il progetto di parcella indicando data e numero progressivo di emissione nonché l'attività svolta, gli onorari concordati, gli oneri di legge. La Società si riserva di verificare, prima di procedere al pagamento, la corretta redazione del progetto di parcella e la presenza dei giustificativi di spesa

per il rimborso delle spese vive anticipate dal Professionista. Successivamente, ai fini della liquidazione del compenso, il Professionista dovrà emettere la relativa fattura elettronica.

DETERMINAZIONE DEI COMPENSI NEI GIUDIZI PENALI, DI MERITO E DI LEGITTIMITÀ

La quantificazione del compenso spettante per l'attività penale è calcolato in ragione dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, diminuite del 10%, ad esclusione dei giudizi dinanzi al Giudice di Pace, come risulta nelle tabelle allegate (All. B).

Quando in una causa il Professionista assiste più soggetti e la prestazione professionale non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso unico verrà concordato dalle parti in deroga, e comunque per un importo inferiore, ai valori previsti dalle tabelle B.

DETERMINAZIONE DEI COMPENSI IN CASO DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE, TRANSAZIONE DELLA CONTROVERSIA E RINUNCIA O REVOCA DEL MANDATO

Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia il compenso viene corrisposto in percentuale rispetto all'importo determinato, fermo quanto maturato per l'attività effettivamente prestata, tenendo presente l'utilità del risultato ottenuto dalla Società.

In caso di rinuncia all'incarico o revoca dello stesso, la Società, oltre le spese vive sostenute, documentate e non imponibili, riconoscerà esclusivamente il compenso come sopra previsto e calcolato e liquidato secondo l'attività effettivamente prestata.

NOMINA DEL DOMICILIATARIO E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO

L'individuazione e la successiva nomina del domiciliatario avverrà previa intesa con il *dominus* del procedimento.

ADEMPIMENTI DEL PROFESSIONISTA NELLO SVOLGIMENTO DEL MANDATO

Il mandato conferito al Professionista comprende, nello specifico, i seguenti adempimenti:

- acquisire direttamente o richiedere ogni elemento e/o documento necessari per l'espletamento del mandato e la quantificazione dell'eventuale richiesta economica con riferimento all'oggetto del giudizio;

- comunicare – non appena noti – le date di udienza, l’andamento della stessa, gli adempimenti e le scadenze;
- fornire ogni utile indicazione sull’andamento del procedimento ai fini della determinazione da prevedere nel Fondo rischi;
- indicare eventuali nuove azioni necessarie per la realizzazione dell’interesse o del diritto dedotto nella causa affidata e i termini per l’eventuale giudizio di appello e valutare l’opportunità della proposizione del gravame;
- proporre azioni cautelari anche in corso di giudizio ed eventuali tempistiche riassunzioni; indicare connessioni con altri giudizi trattati direttamente o di cui si è a conoscenza per effetto del rapporto professionale con la C.O.N.I. Servizi SpA e/o con il C.O.N.I.;
- richiedere alla controparte in via stragiudiziale (raccomandata a/r) tutte le spese, ove queste vengano liquidate dal Giudice a favore della Società, o comunque tutte quelle derivanti dal provvedimento giudiziale, trasmettendo copia e ricevuta della richiesta all’indirizzo ufficiolegale@coni.it;
- trasmettere la documentazione che verrà richiesta in materia di “trasparenza” ai sensi del D. Lgs n. 33/2013 e successive modificazioni (dichiarazione sostitutiva di certificazione, documento d’identità, riepilogo dati relativi ad incarichi di consulenza, Curriculum Vitae Europeo);
- trasmettere a mezzo pec, all’indirizzo ufficiolegale@cert.coni.it, tutti gli atti ed i documenti in formato pdf relativi al giudizio, così come depositati nel fascicolo elettronico di cui alla Legge n.114/2014;
- trasmettere, sottoscritto per accettazione, il conferimento d’incarico professionale.

DETERMINAZIONE DEI COMPENSI PER LA CONSULENZA LEGALE

La Società, per esigenze che non può fronteggiare con personale di servizio, per i carichi di lavoro e al fine di ottemperare alle esigenze di celerità ed efficacia, può avvalersi anche della consulenza di Professionisti di provata competenza. Tale attività potrà essere richiesta dalla Direzione Affari Legali e verrà remunerata con un compenso determinato sulla base delle ore lavorate dal Professionista il quale deve, al termine dell’incarico, redigere apposita relazione.

Il compenso orario, per ogni singolo incarico conferito, verrà determinato tenendo conto della complessità e dell’urgenza dell’attività svolta, sulla base dei seguenti parametri:

per riunioni: fino ad un massimo di euro 100,00/ora, oltre I.V.A. e C.P.A.;

per consulenza telefonica: euro 50,00/ora, oltre I.V.A. e C.P.A.;

per pareri scritti: fino ad un massimo di euro 180,00/ora, oltre I.V.A. e C.P.A.

La Società si riserva comunque la possibilità, per singoli casi di particolare rilevanza e/o complessità, di derogare ai compensi così come previsti nel presente Regolamento.

Per quanto non espressamente si applicano le norme di cui al D.M. n. 55/2014.

I Professionisti interessati a sottoporre la propria candidatura potranno inviare il proprio curriculum professionale alla casella di posta elettronica certificata *ufficiolegale@cert.coni.it*, indicando altresì:

- gli specifici ambiti territoriali, tra quelli di competenza della Società, per i quali il professionista può dichiarare di essere dotato - o di potersi dotare - di struttura organizzativa idonea a presiedere, con sollecitudine, allo svolgimento degli incarichi affidati ed a intrattenere rapporti diretti con le articolazioni territoriali della Società;
- le materie nelle quali il professionista può dimostrare di avere acquisito una particolare esperienza e competenza (diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto sportivo, diritto esattoriale, diritto tributario, diritto fallimentare etc.);
- nel caso di Studio associato, il nome dello Studio e i nominativi degli associati;
- relazione illustrativa della struttura organizzativa dello Studio;

La candidatura non dà diritto né fa sorgere un interesse legittimo all'assegnazione di incarichi.